

PROCEDURE CONCORDSUALI

di ANTONIO BEVACQUA

Dichiarazione annuale Iva 2024 nelle procedure concorduali

Curatori e commissari liquidatori sono anch'essi obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2024, periodo d'imposta 2023, tenendo distinti i 2 periodi nel caso in cui le procedure concorduali abbiano avuto inizio nel corso dell'anno.

La dichiarazione Iva relativa all'anno 2023 deve riferirsi **all'intero anno d'imposta** se la procedura concorduale ha avuto inizio nel corso dell'anno per cui la stessa deve comprendere 2 moduli: uno, che contiene i dati delle operazioni registrate **nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione** giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (si barra la casella del rigo VA3); l'altro che ospita i dati delle **operazioni registrate successivamente alla dichiarazione di liquidazione**. In entrambi i moduli devono essere **compilati tutti i quadri**, compresa la sezione 2 del quadro VA che contiene i dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate e le sezioni 2 e 3 del quadro VL che si riferiscono al credito Iva dell'anno precedente non richiesto a rimborso e alla determinazione dell'imposta a debito o a credito.

I quadri VT e VX, invece, devono invece essere compilati esclusivamente nel primo modulo.

Relativamente alla compilazione del quadro VX, contenente i dati dell'Iva da versare o dell'Iva a credito può accadere: che esista un **debito Iva** derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in tal caso occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa perché i saldi derivanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra essi; che esista un **credito Iva** derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in questo caso, al contrario, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo. C'è poi un'ulteriore incombenza a carico dei curatori o dei commissari liquidatori: in relazione alle operazioni che sono state registrate nella parte dell'anno solare che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, essi devono presentare all'Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dalla loro nomina, **un'apposita dichiarazione finalizzata all'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorduale**. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello Iva 74-bis.

RATIO IN TASCA

IVA

Manuale cartaceo e online che riepiloga tutta la normativa IVA, con riferimenti a prassi e giurisprudenza.

LEGGI
UN ESTRATTO

